



COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA DI CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilaventi**, addì **nove**, del mese di **gennaio**, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Preda Manuel	SINDACO	P
Ceruti Valentina	VICE-SINDACO	P
Bolognini Claudio	ASSESSORE	P
Gamba Simone	ASSESSORE	A
Rinaldi Bruna	ASSESSORE	P
		presenti: 4
		assenti: 1

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** sig. Enrico Dott. Comazzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Manuel Preda - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare:

- **l'articolo 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"**
 1. *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
 2. *I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.*
- **l'articolo 54 "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici"**
 1. *Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.*
 - 1bis. *Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.;*
- **l'articolo 63 come modificato, prima con effetto dall'1 gennaio 1999, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, successivamente, con effetto dall'1 gennaio 2000 dall'articolo 18 - comma 1 - della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"**
 1. *I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'
,
articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
 2. *Il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione; b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione; d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone; e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali; f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti*

o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sotto indicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza; II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza; 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi; 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; 5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; gbis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f), del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi

”.

Richiamato, altresì, il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, come modificato dall'articolo 4 - comma 1 - del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Atteso che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 16 del 9 febbraio 2001, ha approvato, ai sensi del richiamato articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il “Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche”, successivamente modificato con le proprie deliberazioni n. 12 del 30 marzo 2007, n. 10 del 5 marzo 2010, n. 8 del 4 febbraio 2011 e n. 3 del 15 marzo 2012 e, in particolare, i seguenti articoli:

- articolo 21 “Tariffa base”

1. La tariffa base generale è di annue € 30,99 il metro quadrato o lineare per l'occupazione permanente e di giornaliera € 0,99 il metro quadrato o lineare per l'occupazione temporanea.

2. La tariffa può essere modificata con deliberazione della Giunta comunale. Le misure di tariffa sono rivalutate annualmente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

• articolo 27 "Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici servizi"

1. Ai sensi dell'articolo 18, legge 23 dicembre 1999, n. 488 il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente come segue:

- è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari ad € 0,77

- in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore ad € 516,46

- il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, comunicato a cura del concessionario all'Ente impositore entro il termine di effettuazione del versamento.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 20 dicembre 2018 con la quale:

a) è stata approvata, per l'anno 2019, la misura del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche adeguando le tariffe vigenti al 31 dicembre 2018 in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo del mese di novembre 2018 per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di novembre dell'anno precedente, pari allo 1,4 per cento, e nelle risultanze finali emergenti dal seguente prospetto:

Tipologia di occupazione	Tariffa 2018 (€)	% di variazione indice Istat	Tariffa 2019 (€)
Temporanea	1,02800	1,4%	1,04240
Permanente	32,1796	1,4%	32,6301

b) è stato preso atto che il canone annuo di cui all'articolo 27 "Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici servizi" del vigente Regolamento comunale, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, per l'anno 2019 è pari a € 1,31 per ogni utenza del servizio pubblico risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di € 728,70 (questo importo è stato adeguato in virtù del generico disposto contenuto del Regolamento attuativo comunale nonostante non vi sia la corrispondente previsione normativa di legge);

Ritenuto di provvedere, in attuazione del disposto regolamentare, all'adeguamento, dall'1 gennaio 2020, delle tariffe del canone di occupazione del suolo pubblico mediante applicazione della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2019, pari a + 0,1 per cento, rispetto al mese di novembre dell'anno 2018, come reso noto dall'Istat con il comunicato pubblicato nel proprio sito web;

Dato atto che con la presente deliberazione viene utilizzato, in luogo dell'indice Istat del mese di dicembre 2019, ad oggi non ancora noto, l'indice del mese di novembre 2019 in quanto viene ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento in anticipo in modo da approvare, sin d'ora, le tariffe 2020 aggiornate che dovranno essere utilizzate per tutte le occupazioni temporanee che si verificheranno anche nel mese di gennaio 2020 e, comunque, prima della pubblicazione dell'indice Istat del mese di dicembre;

Visto l'articolo 42 - comma 2 - lettera f) - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e rilevato, conseguentemente, che per la modifica delle aliquote/tariffe, non incidenti sulla disciplina generale delle tariffe e sull'ordinamento dei tributi, vige la competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 48 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che a tutt'oggi l'Ente non ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari relativi agli anni 2020-2022 e che il Ministero dell'Interno con proprio decreto ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data;

Richiamato il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2004, n. 448 che testualmente recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

Atteso che l'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 *"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"*, come precedentemente modificato dall'articolo 1 - comma 714 - lettera b) - della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativo all'istituzione, a decorrere dal 2016, dell'imposta municipale secondaria che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull'occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, è stato abrogato dall'articolo unico - comma 25 - della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Ritenuto di procedere con l'adeguamento delle attuali tariffe entro il termine di approvazione del bilancio 2020/2022;

Riscontrata l'esigenza e l'opportunità che il canone di occupazione del suolo pubblico venga arrotondato al fine di ridurre il disagio per l'utente nel pagamento dei centesimi di euro e per facilitare l'ufficio nei riscontri contabili, applicando, nonostante che il canone abbia natura patrimoniale, il principio enunciato all'articolo 1 - comma 166 - della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *"Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo"*;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 - comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché dell'articolo 147 bis del medesimo decreto legislativo introdotto con l'articolo 3 - comma 1 - lettera d) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni specificate in premesse e che qui si intendono integralmente riportate e approvate, per l'anno 2020, la misura del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche adeguando le tariffe vigenti al 31 dicembre 2019 in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo del mese di novembre 2019 per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di novembre dell'anno precedente, pari a + 0,1 % per cento, e nelle risultanze finali emergenti dal seguente prospetto:

Tipologia di occupazione	Tariffa 2019 (€)	% di variazione indice Istat	Tariffa 2020 (€)
Temporanea	1,04240	0,1%	1,04340
Permanente	32,6301	0,1%	32,6627

- 2) di dare atto che il canone annuo di cui all'articolo 27 "Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici servizi" del vigente Regolamento comunale in premessa evidenziato, in ossequio a quanto previsto nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dall'articolo 18 – comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, per l'anno 2019 è pari a:

Tipologia di occupazione	Tariffa 2019 (€)	% di variazione indice Istat	Tariffa 2020 (€)
Tariffa unitaria delle utenze di occupazioni per reti di erogazione pubblici servizi risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente	1,31000	0,1%	1,31
Canone minimo annuo (in virtù del generico disposto contenuto nel Regolamento attuativo comunale nonostante non vi sia la corrispondente previsione normativa di legge)	728,7000	0,1%	729,43

- 3) di disporre che l'entità del versamento del canone di occupazione del suolo pubblico, calcolato con l'applicazione della tariffa unitaria di cui al punto 1) e del canone annuo di cui al punto 2), sia arrotondato, per il motivo specificato in premessa, applicando il principio di cui all'articolo 1 - comma 166 - della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, cioè, eseguendo l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- 5) di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.

=====

PARERE DI REG. TECNICA TRIBUTI

Il/a sottoscritto/a **rag. Maria Chiara Pinton, Responsabile del Servizio Tributi** esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REG. TECNICA TRIBUTI** della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 24-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI
(F.to rag. Maria Chiara Pinton)**

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/a sottoscritto/a **rag. Maria Chiara Pinton, Responsabile del Servizio Finanziario** esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 24-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to rag. Maria Chiara Pinton)**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Manuel Preda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Dott. Comazzi
